



Repert. n. 4115/2017 del 09/05/2017

N. R.G. 67957/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente

presso il difensore avv.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67957/2014 promossa da:

SENTENZA

(C.F. con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in

ATTORE/I

Firmato Da: DI LEONE ANGELA CARMELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: be1dc - Firmato Da: BOCCONCELLO SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cf65e127a15d5a0bb9da111edccc9f1

contro

domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

R

Sentenza n. 5154/2017 pubbl. il 09/05/20 RG n. 67957/20



Repert. n. 4115/2017 del 09/05/20

Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

a proposto, con atto di citazione regolarmente notificato, opposizione al decreto ingiuntivo i
15580/2013, emesso dal Tribunale di Milano, in favore di
per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato dopo la scadenza de
termine di cui all'art. 644 c.p.c.; e in subordine, la revoca per insussistenza del credito azionato, essend
intervenuto tra le parti un accordo novativo.
La causa veniva assegnata al Giudice D.ssa Chiarenti .
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta
dell'opposizione, la condanna di appara al pagamento della somma di euro 72.980,14 oltre interessi, nonché
in via preliminare, la pronuncia nei confronti di quest'ultima di ordinanza d'ingiunzione ex art. 186 <i>ter</i> c.p.c
Con ordinanza del 5.5.2015 il Giudice, a seguito della riserva assunta nel corso della prima udienza, emetteva
ordinanza ex art. 186 <i>ter</i> c.p.c. con la quale ingiungeva a di pagare immediatamente a
la somma totale di "euro 72.980,14 oltre agli interessi legali maturati sull'importo di euro 63.133,33 dal
di del dovuto sino al saldo ed agli interessi di mora ex D.lgs 231/2002 maturati sull'importo di euro 9.846,81 dalla
scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre alle spese della procedura d'ingiunzione liquidate in euro
per compensi, ed euro 406,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a.".
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. con ordinanza del 22.10.2015 il Giudice rigettava le richieste
istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more la causa veniva assegnata alla dott.ssa Bocconcello che all'udienza del 14.12.16, fatte precisare le
conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica
E' pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo de quo è stato notificato oltre i termini ex art. 644 cpc.
Ciò posto va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e nel merito deve valutarsi la legittimità della
pretesa creditoria .
Come noto infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione
che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di
. Procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di

R

pagina 2 di 5

Sentenza n. 5154/2017 pubbl. il 09/05/2017 RG n. 67957/2014



Repert. n. 4115/2017 del 09/05/2017

statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..

Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierna opponente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (v. ex multis, Cass. n. 3908\2016).

L'opponente deduce altresi la mancata sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e quindi la mancanza di prova del credito

Assume infatti l'opponente che il credito vantato dalla convenuta opposta si fonda su documenti che non costituiscono idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c. l c.p.c.

Dalla documentazione allegata dall'opposta – contratto di affitto di azienda e fatture insolute – è risultato provato il credito vantato dall'opposta mentre l'opponente non ha fornito prova scritta del presunto accordo transattivo novativo intervenuto inter partes né in sede di concessione di ordinanza ingiunzione del 5.5.2015, né successivamente con la formulazione delle istanze istruttorie).

Ciò posto, il credito azionato in via monitoria dalla è è risultato provato quanto ad €.40.133,33 per ratei scaduti dal gennaio 2011 all'ottobre 2011 relativi al contratto d'affitto di azienda stipulato in data



Sentenza n. 5154/2017 pubbl. il 09/05/2 RG n. 67957/2



Repert. n. 4115/2017 del 09/05/2

12.01.11 con la (doc. 2, 3 e 4 fascicolo monitorio),; quanto ad €.23.000,00 quale residuo corrispettivo dovuto per il diritto d'opzione stabilito alla clausola n. 4 del suddetto contratto d'affitto e quanto ad €.9.846,81 per le fatture azionate in via monitoria emesse da nel corso del 2011 a fronte delle forniture di prodotti di bellezza la cui consegna non è contestata dall'opponente. Posto che quindi il credito dell'opposta è provato, deduce quale fatto estintivo un intervenuto accordo transattivo novativo, contestato dall'opposta, ma che non è provato per iscritto Per quanto sopra, a conferma dell'ordinanza del 5.5.2015, la opponente deve essere condannata alla corresponsione della somma di "euro 72.980,14 oltre agli interessi legali maturati sull'importo di euro 63.133,33 dal dì del dovuto sino al saldo ed agli interessi di mora ex D.lgs 231/2002 maturati sull'importo di euro 9.846,81 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre alle spese della procedura d'ingiunzione liquidate in euro 2.200,00 per compensi, ed euro 406,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a.".

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
- a conferma dell'ordinanza ingiunzione del 5.5.2015, condanna al pagamento in favore di ., della somma di **euro 72.980,14** oltre agli interessi legali maturati sull'importo di eur 63.133,33 dal dì del dovuto sino al saldo ed agli interessi di mora ex D.lgs 231/2002 maturati sull'importo di eui 9.846,81 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre alle spese della procedura d'ingiunzior liquidate in euro 2.200,00 per compensi, ed euro 406,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a

Sentenza n. 5154/2017 pubbl. il 09/05/2011 RG n. 67957/2011



Repert. n. 4115/2017 del 09/05/201

- condanna a corrisponde alla opposta le spese di lite che liquida in €. 2000,00 oltre oneri accessori e rimborso forfettario ex lege

- sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano 9 maggio 2017

Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello